

## Schema di disegno di legge

### **“NORME E INTERVENTI PER L’ ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO”**

**Art.1-Finalità**

**Art.2-Destinatari**

**Art.3-Tipologia delle azioni**

**Art.4-Prevenzione e recupero dell’insuccesso scolastico, sostegno al successo scolastico e formativo**

**Art.5-Ampliamento e articolazione dell’offerta formativa territoriale**

**Art.6-Assegno di studio**

**Art.7-Raccordo fra i sistemi dell’istruzione, della formazione ed il mondo del lavoro**

**Art.8- Il sistema dell’istruzione degli adulti**

**Art.9- Interventi a favore della disabilità**

**Art.10-Isritti con difficoltà di apprendimento**

**Art.11 Misure per l'accoglienza, l'integrazione culturale e l'inserimento scolastico**

**Art.12-Sviluppo della ricerca educativa e didattica**

**Art. 13 interventi per l’orientamento**

**Art. 14-Interventi relativi all’edilizia scolastica e Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica**

**Art.15-Programmazione generale e piano triennale**

**Art.16-Gestione, Ricognizione, Monitoraggio e Verifica**

**Art.17-Partecipazione sociale**

**Art.18-Conferenza permanente per il diritto allo studio**

**Art. 19- Disposizioni per gli Enti Locali**

**Art. 20-Norma finanziaria**

**Art.21-Norme transitorie**

**Art.22-Modifiche e abrogazioni di norme**

#### **Art. 1 Finalità**

1. La Regione Siciliana promuove un sistema di azioni volto a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, e ai principi dell’ordinamento dell’unione europea, ad ogni persona e per tutto l’arco della vita, in condizioni di pari opportunità, di uguaglianza e di libertà di scelta educativa, la possibilità di accedere ai diversi gradi dell’istruzione, ed il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo.

2. La Regione Siciliana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove la realizzazione e l’innalzamento della qualità del sistema dell’istruzione e della formazione professionale nell’ambito della normativa vigente in materia di obbligo di istruzione e formazione, nonché di istruzione degli adulti.

#### **Art. 2 Destinatari**

1. Gli interventi previsti dalla legge sono attuati in favore degli iscritti in Sicilia al sistema dell’istruzione e al sistema della formazione professionale.

### **Art.3 Tipologia delle azioni**

1. La presente legge disciplina gli interventi volti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1
2. Gli interventi riguardano:
  - a) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - b) l'ampliamento dell'offerta formativa territoriale;
  - c) assegni di studio a favore dei soggetti economicamente svantaggiati;
  - d) il raccordo fra i sistemi dell'istruzione, dell'istruzione e formazione ed il mondo del lavoro;
  - e) l'istruzione e la formazione tecnica superiore;
  - f) l'istruzione degli adulti;
  - g) la programmazione , anche in rete tra istituzioni scolastiche ed enti vigilati dalla Regione Siciliana che si occupano di disabilità, di interventi mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizione di svantaggio;
  - h) la realizzazione di azioni mirate all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri;
  - i) gli interventi a favore dei soggetti disabili;
  - l) l'orientamento scolastico;
  - m) lo sviluppo della ricerca educativa
  - n) La libertà della scelta educativa.

### **Art. 4 Prevenzione e recupero della dispersione scolastica, sostegno al successo scolastico e formativo**

1. La Regione Siciliana, al fine di combattere la dispersione e gli abbandoni scolastici, e di dare adeguato sostegno al successo scolastico e formativo, adotta le seguenti misure:
  - a) Istituisce ai sensi dell'accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 – presso il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - l'anagrafe regionale degli studenti, contenente i dati degli iscritti ai corsi di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, e gli strumenti di trattamento e analisi degli stessi, compresi quelli dell'anagrafe nazionale resi disponibili dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di conoscere e contrastare la diffusione dei fenomeni della dispersione e dell'abbandono scolastico. I dati vengono raccolti e trattati a cura dell'Osservatorio regionale contro la Dispersione scolastica. Il relativo capitolo di spesa assume la denominazione di "spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale contro la dispersione scolastica e per la costituzione e funzionamento dell'anagrafe regionale degli studenti".
  - b) Ne disciplina il funzionamento con apposito decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
  - c) Analizza, per l'assunzione di eventuali correttivi, il piano degli interventi, annualmente predisposto, dagli Osservatori Provinciali d'area, costituiti ai sensi della Circolare Ministeriale n. 257 del 9 agosto 1994,. A tal fine si avvale dell'Osservatorio Regionale contro la dispersione scolastica istituito presso il Dipartimento Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale. La composizione dell'Osservatorio è stabilita con provvedimento dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, che delinea compiti e gli obiettivi.
  - d) Riconosce e valorizza il merito scolastico per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio di istruzione, scambi con l'estero, attività per l'approfondimento delle lingue straniere.
  - e) Sostiene e valorizza l'individuazione delle eccellenze, promuovendo forme differenziate di riconoscimento, anche economico, per favorire il successo formativo degli iscritti, con riferimento anche agli studenti siciliani iscritti a scuole di eccellenza operanti sull'intero territorio nazionale. Con apposito decreto dall'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale sono approvate le linee guida per la concessione dei benefici, basate sul criterio della attribuzione sulla base del livello decrescente dell'indicatore della condizione economica equivalente.

### **Art. 5 Ampliamento e articolazione dell'offerta formativa territoriale**

1. La Regione coordina i servizi per l'utenza in materia di diritti per l'infanzia tramite gli Enti Locali, che a tal fine potranno anche stipulare apposite convenzioni con le istituzioni educative paritarie e con le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

2. La Regione valorizza gli aspetti educativi e la cura dei servizi per la prima infanzia mediante il sostegno di carattere ordinamentale ai progetti di sezioni previsti dall'art. 1 comma 630 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di favorire il transito nei successivi gradi del sistema dell'istruzione.

3. La Regione programma un piano generale di interventi nell'ambito dell'offerta formativa territoriale, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per rendere attuale e funzionale la rete dell'organizzazione scolastica assicurando il consolidamento del rapporto scuola-territorio, garantendo il rispetto delle vocazioni territoriali .

4. prevede una razionale e periodica azione di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

5. Garantisce la presenza delle scuole, in deroga ai parametri dall'art.2 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000, nelle zone territorialmente e/o socialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico individuabili di norma nelle aree montane, nelle isole minori e nelle aree soggette a forte degrado sociale anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie)

### **Art. 6 Assegno di studio**

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione per tutti gli allievi delle scuole statali e paritarie La Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili e dei trasferimenti da parte dello Stato e comunque fino alla concorrenza del limite della spesa sostenuta e documentata dai richiedenti, assegni di studio, finalizzati alla parziale copertura delle spese per l'iscrizione e la frequenza, libri di testo, le attività integrative, i servizi dei piani dell'offerta formativa ed i trasporti.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica in base a graduatorie formulate in forma crescente secondo il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 come modificato dal Decreto Presidente Consiglio Ministri 4 luglio 2000, n. 226

3. Gli assegni di studio di cui al presente articolo, sono annualmente erogati ai beneficiari dal Dipartimento Regionale per l'Istruzione e la Formazione Professionale che vi provvede, sulla base della normativa vigente, per il tramite dei Comuni, delle Province regionali e degli uffici scolastici provinciali.

4. L'assegno di studio di cui al presente articolo, comprende le provvidenze previste dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, e può ricomprendere le provvidenze previste dal decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n.320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo), nonché per le specifiche fasce di studenti individuate, può comprendere i benefici di cui alla legge del 10 agosto 1964, n. 719. L'assegno può essere integrato con risorse proprie della Regione da destinare alle famiglie particolarmente disagiate i cui iscritti al sistema dell'istruzione abbiano dimostrato continuità negli studi.

5. Entro 120 gg. dall'emanazione della presente legge l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale emana i regolamenti attuativi di accesso ai benefici previsti.

### **Art. 7 Raccordo fra il sistema dell'istruzione, della formazione, ed il mondo del lavoro**

1. La Regione assume quale obiettivo prioritario la promozione e il raccordo fra il sistema integrato dell'istruzione, della formazione professionale e il mondo del lavoro attraverso i seguenti interventi:

a) Attivazione e incardinamento nel sistema dell'istruzione regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la cui gestione è affidata anche agli istituti professionali statali ai sensi dell'accordo in conferenza unificata del 29 aprile 2010. Di detti percorsi viene redatto dall'Assessorato Regionale per l'istruzione e la formazione professionale, il relativo piano dell'offerta formativa regionale, che costituisce elemento di riferimento per la programmazione della spesa, della tipologia e della localizzazione dei corsi.

b) A supporto dell'obiettivo individuato viene avviata - in fase sperimentale e per un triennio scolastico – la quarta annualità dei suddetti corsi quale fase propedeutica per il passaggio degli iscritti ai corsi di cui al successivo punto c)

c) Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a livello post-secondario (IFTS) che realizzano l'integrazione fra università, scuola, organismi di formazione professionale accreditati e mondo del lavoro, tra loro associati anche in forma consortile, per la formazione di figure professionali definite a livello nazionale.

Con apposito regolamento emanato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale sono emanati i criteri relativi all'attivazione e all'affidamento dei corsi di cui ai punti a) e b), nonché i principi relativi alla costituzione del relativo piano dell'offerta formativa.

### **Art. 8 – Il sistema dell'istruzione degli adulti**

1. La Regione, in sintonia con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, sostiene il sistema dell'istruzione degli adulti ed assume come obiettivo fondamentale l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona ed il suo inserimento nel contesto socio-culturale e lavorativo del territorio di riferimento.

2. La Regione riconosce i Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti di cui all'art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali istituzioni privilegiate per poter promuovere iniziative in favore degli adulti in genere e dei giovani adulti, e ne sostiene la programmazione educativa e didattica.

3. Gli interventi programmati dai suddetti Centri dovranno essere mirati a favorire la costruzione di un sistema integrato di educazione degli adulti fondato sul concetto di "apprendimento permanente e per tutta la durata della vita", e rivolto alla formazione di competenze di base e trasversali connesse tanto al lavoro quanto alla vita sociale.

4. La Regione, ad integrazione di quanto previsto dal regolamento di attuazione nazionale, e in coerenza con le previsioni del piano triennale di cui al successivo art. 15, concorre a sostenere la programmazione educativa e didattica proposta dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti attraverso azioni finalizzate alla realizzazione di attività educative non formali.

### **Art. 9 Interventi a favore della disabilità**

1. La Regione sostiene le iniziative delle Istituzioni scolastiche a favore dei soggetti disabili attraverso:

- a) la promozione della costituzione in rete delle Istituzioni scolastiche con i Centri Territoriali Risorse per l'Handicap, con gli Enti sottoposti alla vigilanza della Regione che si occupano di disabilità e con le organizzazioni e associazioni prive di scopi di lucro, anche mediante la promozione di specifiche azioni sperimentali;
- b) il finanziamento per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza dei Centri territoriali risorse per l'handicap, anche finalizzati all'integrazione della didattica specialistica di sostegno e al successo dei soggetti diversamente abili.

2. La Regione, per gli allievi con disabilità grave iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n.62, rendendola cumulabile con le altre provvidenze previste dalla presente legge.

3. Gli Enti di formazione professionali, nell'ambito dei percorsi integrati di istruzione e formazione, dovranno assicurare il sostegno agli alunni con disabilità.

4. La Regione programma e coordina l'integrazione degli interventi diretti al sostegno dei soggetti con disabilità e delle loro famiglie, e vigila sulle attività di competenza degli Enti locali in favore della disabilità – nell'ambito delle rispettive attribuzioni derivanti dalle leggi 5 febbraio 1992, n.104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - provvedendo all'intervento sostitutivo nei confronti dell'Ente inadempiente .

5. Nella Regione Siciliana, le istituzioni scolastiche fanno parte di diritto dei piani sociali di zona.

6. I Comuni provvedono, sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali, agli interventi di propria competenza diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso il servizio di trasporto, la fornitura di materiale didattico, strumentale e tecnologico, nonché di adeguato personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato ad assicurare l'assistenza igienico-sanitaria di base e l'assistenza educativa specialistica agli alunni non autosufficienti in aderenza a quanto previsto al punto 5.1. del piano triennale della Regione Siciliana a favore delle persone con disabilità emanato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 2 gennaio 2006 .

7. Le Aziende Sanitarie Provinciali, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto medico specialistico richieste dalle istituzioni scolastiche per assicurare la frequenza continuativa del disabile.

### **Art. 10 Iscritti con difficoltà di apprendimento**

La Regione recepisce i contenuti e attua previsioni della legge del 8/10/2010, n. 170, sostenendo gli interventi volti al successo scolastico degli alunni soggetti ai disturbi specifici di apprendimento.

### **Art.11 Misure per l'accoglienza, l'integrazione culturale e l'inserimento scolastico**

1. La Regione siciliana, per garantire il diritto allo studio e l'integrazione degli alunni stranieri e degli studenti nomadi adotta le seguenti misure:
  - a) sostiene iniziative di mediazione culturale e di insegnamento della lingua italiana per stranieri all'interno delle Istituzioni scolastiche e dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.
  - b) Promuove il raccordo dei soggetti appartenenti a organizzazioni e associazioni prive di scopi di lucro con le Istituzioni scolastiche ed i Centri per l'istruzione degli adulti, per la realizzazione di iniziative di integrazione culturale.
2. Favorisce l'attivazione delle scuole presso le case circondariali e gli istituti di pena del territorio mediante specifiche intese con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### **Art. 12 Sviluppo della ricerca educativa e didattica**

1. La Regione, nell'ambito della riorganizzazione complessiva del sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale, sostiene e promuove lo sviluppo della ricerca educativa e didattica e la formazione del personale della scuola, anche attraverso il coordinamento dei soggetti istituzionalmente preposti.

### **Art. 13 interventi per l'orientamento**

Con provvedimento dell'assessore regionale per l'Istruzione e formazione professionale, viene predisposto un programma di interventi di valenza triennale che preveda attività di orientamento destinate a:

- gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado;
- gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado;
- gli iscritti ai percorsi di istruzione e formazione;
- gli iscritti ai corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore

Le attività prevedono anche interventi formativi e di aggiornamento del personale docente.

Per tali finalità possono essere utilizzate le risorse a valere sui fondi comunitari

### **Art. 14 Interventi relativi all'edilizia scolastica e Anagrafe dell'edilizia scolastica**

1. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 15 e sulla base delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sentita la Conferenza permanente di cui al successivo art. 19 e fatte salve le specifiche competenze dei settori di intervento, può concedere alle Province Regionali e ai Comuni, finanziamenti per interventi edilizi finalizzati a:

- a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente all'incremento del livello di sicurezza complessivo degli edifici con riguardo sia all'aspetto strutturale che igienico, impiantistico e tecnologico, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;
- c) realizzare nuove costruzioni, ampliamenti e completamenti di edifici scolastici di ogni ordine e grado anche utilizzando quota parte dell'edilizia sovvenzionata e agevolata
- d) realizzare interventi specifici per la realizzazione dei laboratori e per i relativi adeguamenti.

3. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati dallo Stato ai comuni ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 109 possono, previa verifica dei requisiti, essere destinati ad accrescere il patrimonio dell'edilizia scolastica del comune dove essi insistono.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo Regionale approva il piano di riparto delle somme stanziare, e l'Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale emana direttive che disciplinano i propri interventi di edilizia scolastica.

5. Al fine di adeguare a norma il patrimonio edilizio scolastico esistente sul piano strutturale, igienico, impiantistico e tecnologico, nonché abbattere le barriere architettoniche nella Regione Siciliana è istituita l'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, finalizzata alla raccolta dei dati ed delle informazioni degli edifici scolastici, forniti dagli enti locali competenti, in grado di integrarsi con l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica prevista dall' articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).

6. Gli Enti locali sono onerati ad aggiornare con periodicità annuale i dati relativi all'anagrafe dell'Edilizia scolastica.

7. Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione della Formazione Professionale, nel caso di inadempimento dell'Ente locale in ordine alla trasmissione dei dati richiesti, assegna allo stesso un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.

8. Il decorso infruttuoso di detto termine comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di un commissario ad acta per l'attuazione delle procedure necessarie alla costituzione dell'Anagrafe.

### **Art. 15 Programmazione generale e piano triennale**

1. L'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale esercita le funzioni di programmazione generale del sistema dell'istruzione tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza permanente per il diritto allo studio di cui al successivo art. 18, e approva, entro 120 gg dall'emanazione della presente legge, il piano triennale di interventi relativi al sistema dell'Istruzione.

2. Il piano triennale definisce:

- a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;
- b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 6, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate differenziate per le tipologie di intervento definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 6;
- c) criteri e le risorse economiche per la realizzazione degli interventi di cui all'art 9;
- d) criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.

3 Il governo regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze, destinando ad essi specifiche risorse. Detti interventi dovranno comunque rientrare negli ambiti individuati dall'art. 3 della presente legge.

4 L'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, previa valutazione dello stato di attuazione del piano, ne delibera annualmente i necessari aggiornamenti.

5 Il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola e le parti sociali che hanno sottoscritto il contratto di categoria in merito alla programmazione, provvede alla gestione, coordinamento, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, nonché la valutazione degli esiti degli interventi sul sistema dell'Istruzione.

### **Art. 16 Gestione, ricognizione, monitoraggio e verifica**

1. Tutte le attività finanziate sono oggetto, da parte della Regione e degli enti locali, secondo le rispettive competenze di programmazione, di valutazione preventiva, controllo, monitoraggio e valutazione successiva, sulla base di criteri e modalità definiti dal Governo regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Per gli scopi di cui al presente comma ci si avvale dell'Osservatorio Regionale sulla dispersione Scolastica istituito con Decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, numero 2029 del 24/07/1990, delle sue articolazioni provinciali, dell'intesa con l'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'art. 18 della Legge regionale del 31 luglio 2003, n. 10, nonché del servizio di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2002.

2. La Regione provvede al monitoraggio e al controllo del livello di avanzamento e di efficacia di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, in relazione alla utilizzazione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano triennale di cui all'articolo 15, nonché dai piani territoriali previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, articoli 18 e 19.

### **Art. 17 Partecipazione sociale**

1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo, e la favorisce anche attraverso l'istituzione di organismi con funzioni propositive e consultive, che costituisce sede di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione regionale, la Regione promuove sedi di ascolto, di partecipazione e di consultazione rivolte ai protagonisti di tali esperienze, in particolare ai docenti, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro e di organismi tecnici e scientifici.

### **Art. 18 Conferenza permanente per il diritto allo studio**

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi, di cui alla presente legge, di valutarne e monitorarne l'attuazione e l'efficacia è costituita la Conferenza permanente per il diritto allo studio
2. La Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa è così composta:
  - a) l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, che la presiede;
  - b) il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana;
  - d) un rappresentante designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia ed autonomie locali
  - e) un rappresentante designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Sanità
  - f) un rappresentante dell'Unione regionale delle province siciliane;
  - g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale comuni italiani;
  - h) un rappresentante dei comuni delle isole minori;
  - i) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;
  - l) un rappresentante dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
  - m) un rappresentante dei Presidenti dei Consigli Scolastici Provinciali
3. La Conferenza è istituita con decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale laddove esse sussistono, o espresse dai soggetti che compongono gli aggregati di riferimento.
4. I componenti durano in carica 2 anni ed esercitano le funzioni fino all'insediamento della conferenza successiva. La partecipazione è a titolo gratuito.
5. La Conferenza disciplina le proprie modalità di funzionamento con regolamento, da adottarsi entro 120gg. dall'insediamento.
6. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dal Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione.

### **Art. -19- Disposizioni per gli enti locali**

1. I Comuni dettano l'avvenuto utilizzo della quota parte del fondo per servizi di cui all'art. 19 legge regionale del 2 gennaio 1979, n. 1 che viene destinata alle funzioni trasferite agli Enti Locali previste dall'art. 6 della medesima legge, con modalità sancite con decreto dell'Assessore Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, il quale può disporre l'invio di un Commissario ad Acta in caso di inadempienza.

### **Art. 20 Norma finanziaria**

1. Per il finanziamento degli interventi previsti:
  - dall'art. 4 "Prevenzione e recupero della dispersione scolastica, sostegno al successo scolastico e formativo";
  - dall'art. 5 "Ampliamento e articolazione dell'offerta formativa territoriale";
  - dall'art. 6 "Assegno di studio";
  - dall'art. 8 "Il sistema dell'istruzione degli adulti";
  - dall'art. 11 "Misure per l'accoglienza, l'integrazione culturale e l'inserimento scolastico";la spesa complessiva, da iscrivere nella U.P.B. 9.2.1.3.1, è valutata in € 2.600 migliaia per l'esercizio finanziario 2011, ed € 2.500 migliaia per gli esercizi finanziari 2012 e 2013.  
La spesa da iscrivere nella U.P.B. 9.2.1.3.2 è valutata in € 800 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.  
La spesa da iscrivere nella U.P.B. 9.2.1.3.4 è valutata in € 900 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

La superiore spesa è come di seguito destinata:

<b>Articolo</b>	<b>anno 2011</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>
Art. 4, comma 1, lett. a) (istituzione e funzionamento dell'anagrafe regionale degli studenti)	250	200	200
Art. 5, comma 3 (piano di interventi per l'offerta formativa territoriale)	1.000	1.000	1.000
Art. 5, comma 5 (presenza delle scuole in deroga ai parametri Legge reg. del 24 febbraio 2000, n, 6)	900	850	850
Art. 8, comma 4 ( sostegno alla programmazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti)	500	500	500
<b>Totale U.P.B. 9.2.1.3.1</b>	<b>2.650</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

- art. 4, comma 1, lett. d) (riconoscimento del merito per gli studenti delle scuole secondarie)	300	300	300
Art. 4, comma 1, lett. e) ( sostegno e valorizzazione delle eccellenze)	200	200	200
Art. 10, comma 1, lett. a) e b) ( misure per l'accoglienza, l'integrazione culturale e l'inserimento scolastico)	300	300	300
<b>Totale U.P.B. 9.2.1.3.2</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Articolo</b>	<b>anno 2011</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>
Art. 6, comma 4 (integrazione assegno di studio per famiglie svantaggiate)	900	900	900
<b>Totale U.P.B. 9.2.1.3.4</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 9 "Interventi a favore della disabilità" la spesa complessiva, da iscrivere nella U.P.B. 9.2.1.3.3, è valutata in € 1.600 migliaia per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, ed è come di seguito destinata:

<b>Articolo</b>	<b>anno 2011</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>
Art. 9, comma 1 lett. b) (sostegno agli interventi dei Centri Territoriali Risorse per l'Handicap)	900	900	900
Art. 9 comma 2 (integrazione assegno di studio)	700	700	700
<b>Totale U.P.B. 9.2.1.3.3</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati complessivamente in € 5.950 migliaia per l'esercizio finanziario 2011 ed in € 5.800 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione delle disponibilità delle sottoelencate U.P.B. del bilancio della Regione per l'anno 2011 e per il biennio 2012-2013, per gli importi a fianco di ciascuna indicati, in migliaia di euro:

<b>U.P.B.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>anno 2011</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>
9.2.1.3.5	373313	50	--	--
9.2.1.3.5	373718	1.200	1.000	1.000
9.2.1.1.1	372025	3.000	3.100	3.100
9.2.1.3.2	373713	400	400	400
9.2.1.3.2	372539	100	100	100
9.2.1.3.2	373724	200	200	200
9.2.1.3.4	373719	1.000	1.000	1.000
<b>TOTALE</b>		<b>5.950</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

4. Agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2 (sperimentazione educativa per la prima infanzia) e di cui all'articolo 7, comma 1, punto a) (percorsi triennali di formazione integrati con moduli di istruzione), sono destinate le risorse previste nella U.P.B. 9.2.1.3.2, cap. 372522, del bilancio della Regione per il triennio 2011- 2012-2013, pari a € 23.100 migliaia per gli esercizi finanziari 2011-2012-2013.

5. Detti percorsi, per la quota parte destinata a percorsi di istruzione integrati con moduli di formazione professionale, per gli esercizi 2010 e 2011 graveranno sulla disponibilità delle risorse a valere sul Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Obiettivo Convergenza – 2007-2013 della Regione Siciliana, Asse IV – Capitale Umano, obiettivo specifico I2), per un importo complessivo pari a € 100.000 migliaia.

6. Agli interventi previsti dall'art. 6 (assegno di studio) sono destinate:

- le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n.62 (U.P.B. 9.2.1.3.4 - cap. 373716), non ancora programmate alla data di entrata in vigore della presente legge.

-le risorse previste nella U.P.B. 9.2.1.3.4, cap. 372518, del bilancio della Regione per l'esercizio 2011 e per il biennio 2012-2013 (fornitura di testi per la scuola primaria mediante cedole librarie), pari a € 8.000 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.



7. Agli interventi previsti dall'art. 7, comma 1, punto c) (corsi di istruzione e formazione tecnica superiore) si provvede con le risorse a valere sul programma operativo regionale FSE 2007/2013, U.P.B. 9.2.2.99,cap. 772413.

8. Per il triennio 2011-2013, con il piano triennale di cui all'articolo 16 della presente legge, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 14 le somme iscritte nella U.P.B. 9.2.2.6.3. "Edilizia scolastica" del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2011, non ancora programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle previste per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 nella medesima U.P.B. 9.2.2.6.3, quantificate in € 26.500 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2011 e 2012. Sono altresì destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 14 le assegnazioni dello Stato disposte ai sensi dell'art.1, comma 626 della legge 296/2006, nonché le eventuali ulteriori risorse destinate al finanziamento di interventi di edilizia scolastica previsti nell'ambito della programmazione comunitaria dei fondi strutturali 2007-2013 e dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate disciplinati dalla vigente normativa.

### **Art. 21 Norme transitorie**

1. I procedimenti in corso sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali che li prevedono fino alla loro conclusione.

2. Gli atti di programmazione e di indirizzo mantengono efficacia fino alla scadenza prevista.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **Art. 22 Modifiche e abrogazioni di norme**

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 il periodo da "Il contributo" a "euro 14.177,25" è così sostituito: «*Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a € 10.632,94, con riferimento all'anno fiscale immediatamente precedente*».

2. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 è sostituito dal seguente comma 1: «*La Regione Siciliana garantisce attraverso i Comuni, il trasporto gratuito, agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, residenti nel comune o frazione dello stesso che si rechino presso altro comune o frazione di esso, ovvero che dalla frazione del comune di residenza debbano raggiungere il medesimo comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esistano nel comune di residenza o frazione dello stesso la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate, le contrade e gli agglomerati urbani e rurali*»

3. All'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«*4. Le domande di abbonamento o contributo di cui al precedente comma 3, dovranno essere presentate, a pena di decadenza del diritto al trasporto gratuito, al Sindaco del comune di residenza, improrogabilmente entro il termine del 31 dicembre di ogni anno.* »

«*4bis. Il diritto al trasporto gratuito viene riconosciuto anche in relazione alla scelta operata dall'utenza nei confronti del Piano dell'Offerta Formativa proposto dall'Istituzione Scolastica Prescelta, a prescindere dalla sua collocazione sul territorio.*»

- al comma 6 la parola "rimborso" è sostituita dalla parola "beneficio".

4. I primi due commi dell'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti commi:

«*In alternativa alle provvidenze previste dal comma 3 dell'art. 1, gli studenti di cui al comma 1, dell'art. 1, residenti nelle Isole minori o in Comuni distanti dal luogo di studio non meno di Km 35 costretti a pernottare nel comune ove ha sede la scuola frequentata, hanno diritto ad un contributo pari ad € 50,00 mensili.*

*Tale contributo verrà erogato dai Comuni in un'unica soluzione allo studente, se maggiorenne, o al genitore che esercita la potestà parentale ovvero al rappresentante legale, previa dichiarazione degli stessi, e sotto la propria personale responsabilità, che lo studente interessato pernotta, durante l'anno scolastico, nel Comune dove ha sede l'Istituto. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dei motivi che non consentono il rientro presso il comune di residenza, costringendo lo studente al pernottamento »*

5. E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24.

6. Sono abrogati: l'art. 79 della Legge regionale del 3 maggio 2001, n. 6; l'art. 34 della Legge regionale del 9 agosto 2002, n. 9; i commi 1 e 2 dell'art. 47 della l.r. 28.12.2004; l'art. 22 della Legge regionale del 15 settembre 2005, n. 10.

7. E' abrogato l'art. 4 della legge regionale del 3 ottobre 2002, n. 14.

L'ASSESSORE  
(Mario Centorrino)